**SCUOLE MATERNE FISM**

( Dal 01/07/2017 Al  ) VERBALE DI ACCORDO 5/7/2017

Verbale di accordo

Il giorno 5 luglio 2017, tra la FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE - FISM Regionale del Veneto e CISL-SCUOLA Veneto, FLC-CGIL Veneto, SNALS CONFSAL Veneto, UIL-SCUOLA Veneto, di seguito indicate come le Parti, si è sottoscritto il presente verbale di accordo

premesso che

- in data 12 dicembre 2016 è stato sottoscritto il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro FISM, per il personale addetto ai servizi all’infanzia ed alle scuole dell’infanzia non statali;

- il CCNL FISM illustra al TITOLO VI lo Svolgimento del rapporto di lavoro CAPO I - Orario di lavoro e in particolare all’art. 56 l’Orario di lavoro, all’art. 57 l’Orario del personale docente e all’art. 61 il Lavoro festivo, notturno e straordinario in particolare il comma d) Maggiorazione oraria;

- il CCNL FISM prevede al TITOLO II Relazioni e diritti sindacali - CAPITOLO I Relazioni sindacali in particolare all’art.5 Commissioni Paritetiche Nazionale e Regionali - capo B il secondo livello di contrattazione mediante il quale le parti firmatarie del contratto possono stipulare intese e accordi;

- è stata appurata la frequente necessità per le scuole dell’infanzia FISM di gestire lo svolgimento anche da parte del personale docente (VI livello) ed educativo (V livello) di attività scolastiche funzionali e connesse durante l’anno scolastico fuori dal normale orario di lavoro;

- le Parti intendono concordare azioni volte alla salvaguardia della duplice esigenza di tutelare, per quanto possibile, i livelli di occupazione e la sostenibilità della gestione economica delle scuole;

- le Parti intendono prevedere la possibilità per i gestori di adottare provvedimenti di organizzazione del lavoro caratterizzati da flessibilità ai fini della funzionalità dei servizi erogati dalle scuole;

- le Parti intendono riaffermare l’importanza della contrattazione regionale rispetto ai livelli provinciali e aziendali,

per tutto quanto premesso e considerato,

si conviene e si stipula quanto segue:

1. Premesse. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. Recupero orario straordinario e supplementare. Le Parti convengono di estendere l’istituto del recupero orario straordinario e supplementare di cui all’art. 61 comma d) Maggiorazione oraria del CCNL FISM anche al personale docente (VI livello). L’istituto è esteso anche al personale educativo (V livello) fermo restando quanto previsto all’art. 56 lettera b) del CCNL ORARIO DI LAVORO del CAPITOLO I - ossia che il personale educativo non è tenuto alla presenza nell’Istituto nei periodi di interruzione e/o sospensione del servizio e non è tenuto al recupero delle ore non prestate mantenendo il diritto alla retribuzione.

E’ prevista la possibilità che le ore di lavoro straordinario e supplementare prestate possano essere trasformate, previo accordo tra le parti, con le maggiorazioni previste, in permessi retribuiti, anche cumulati.

Questo istituto tende a rispondere alle esigenze che ogni scuola ha in relazione allo svolgimento da parte del personale di attività scolastiche e connesse durante l’anno scolastico anche fuori dal normale orario di lavoro.

L’istituto del recupero orario straordinario e supplementare può essere attivato presso la singola scuola previa intesa tra gestore e personale dipendente.

Il ricorso a questo istituto è applicato con la monetizzazione della maggiorazione oltre al recupero delle ore prestate; si concorda che anche la maggiorazione potrà essere convertita, previo accordo tra le parti, in ore di permesso retribuito anche cumulabili.

Le eventuali controversie derivanti dall’applicazione dell’istituto del recupero orario straordinario e supplementare saranno definite a livello regionale da apposita commissione paritetica all’uopo convocata dalla FISM e dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo.

3. Durata. Il presente accordo avrà effetto a partire dalla data di sottoscrizione e per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018. Verrà tacitamente ed automaticamente prorogato di anno in anno, salvo quanto previsto da eventuale rinnovo del CCNL FISM o da disdetta da darsi da una delle parti entro novanta (90) giorni dalla scadenza, permanendo peraltro un impegno di verifica congiunta al termine del primo biennio.

4. Deposito. Il presente accordo sarà depositato presso la Direzione Regionale del Lavoro del Veneto.